

## **Statuto Associazione di promozione sociale IMPARARSCODINZOLANDO**

### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

L'Associazione di promozione sociale "IMPARARSCODINZOLANDO" è associazione non riconosciuta formata da soggetti operanti nel campo delle attività di promozione di cultura cinofila.

Essa è costituita nel rispetto del Codice Civile e della Legge 383/2000.

L'associazione è nazionale, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.

L'Associazione ha finalità culturali, educative e formative, in ambito cinofilo ed articola le proprie iniziative principalmente sul corretto rapporto tra uomo, animale ed ambiente, nel rispetto del reciproco benessere e non utilizza metodi né strumenti di coercizione.

\*\*\*

### **Art. 2 SEDE**

L'associazione ha sede legale a Pianella (PE), via Papa Giovanni XXIII, N. 134.

L'associazione può istituire sezioni, filiazioni, altre sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

A mezzo di specifiche delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa principale. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

L'Associazione può aderire ad Organizzazioni, Associazioni, Enti nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi scopi e di cui condivide le finalità statutarie.

\*\*\*

### **Art. 3 DURATA**

La durata dell'Associazione è illimitata.

\*\*\*

### **Art. 4 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'associazione ha i seguenti scopi:

- Realizzare corsi di educazione cinofila cane-proprietario;
- Effettuare programmi di riabilitazione comportamentale per cani di proprietà o che vivono nei rifugi per animali abbandonati;
- Pubblicare bollettini informativi, riviste, monografie e pubblicazioni varie sulle attività svolte e in genere su quanto attiene agli scopi sociali;
- Promuovere iniziative finalizzate a diffondere cultura cinofila;
- Realizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento per persone operanti nel

settore della cinofilia;

- Ricercare, per la realizzazione delle varie iniziative, collaborazioni, convenzioni e collegamenti con enti e istituzioni pubbliche e private, con strutture e liberi professionisti il cui contributo sia in armonia con le tematiche e con le finalità proprie dell'associazione.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

\*\*\*

## **Art. 5 I SOCI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

Possono entrare a far parte dell'associazione anche tutti coloro che contribuiscono allo studio, alla conoscenza ed alla diffusione delle discipline di cui si occupa l'Associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 675/97 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Nell'ambito della presente Associazione sono previste quattro categorie di soci:

- **Soci fondatori:** in tale categoria rientrano tutti coloro che hanno costituito l'Associazione. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. Essi non sono soggetti al pagamento della quota annuale bensì solo al pagamento della quota sociale. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali.
- **Soci onorari:** in tale categoria rientrano tutti coloro che per particolari benemerienze vengono nominati tali dal Comitato Direttivo. Essi non hanno diritto di voto e non sono obbligati ad alcuna retribuzione.
- **Soci sostenitori:** in tale categoria rientrano tutti coloro che si impegnano ad effettuare contributi straordinari a favore dell'Associazione e a finanziare particolari iniziative. Essi hanno diritto di voto.
- **Soci ordinari:** in tale categoria rientrano coloro che sono divenuti soci a seguito dell'ammissione deliberata dal Comitato Direttivo. La qualità di socio ordinario è

subordinata all'iscrizione all'Associazione ed al relativo versamento della quota sociale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, entro e non oltre 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può, tuttavia, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

\*\*\*

#### **Art. 6 DIRITTI DEI SOCI**

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: hanno diritto di accedere ai documenti, alle delibere, ai bilanci, ai rendiconti ed ai registri dell'Associazione.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività prestata dai propri associati, in forma volontaria e gratuita, pertanto i soci ordinari non potranno in alcun modo essere retribuiti, ma avranno solo diritto al rimborso spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

\*\*\*

#### **Art. 7 DOVERI DEI SOCI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a canoni di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

\*\*\*

#### **Art. 8 RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato, purché la comunicazione relativa sia stata ricevuta almeno tre mesi prima.

Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 7 del presente Statuto ovvero per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. L'esclusione, completa delle relative motivazioni,

deve essere comunicata a mezzo lettera al socio.

Soci che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di far parte dell'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 c.c.

\*\*\*

## **Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea dei soci;
- Il comitato direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

\*\*\*

## **Art. 10 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di parteciparvi, di votare e di essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Essa è costituita dai soci fondatori, ordinari e sostenitori, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare a mezzo lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o con avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Gli avvisi di convocazione devono indicare l'ordine del giorno dei lavori ed il luogo ove si tiene la riunione.

Deve inoltre essere convocata

- a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
- b) quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto da un segretario o da un componente dell'Assemblea all'uopo nominati. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e va trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di accedere ai verbali delle sedute, prenderne visione ed estrarne copia, a proprie spese.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

### **L'assemblea ordinaria**

- a) elegge il Presidente
- b) elegge il Comitato Direttivo;
- c) propone il Bilancio preventivo ed approva quello consuntivo ed il rendiconto predisposti dal Comitato Direttivo;
- d) fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- f) approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, computando anche il voto degli assenti ove all'uopo rappresentati con delega. Sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

### **L'assemblea straordinaria**

- a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

\*\*\*

## **Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea in seduta ordinaria), il Vicepresidente e il Tesoriere (eletti nell'ambito dello stesso Comitato Direttivo).

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
4. ammette i nuovi soci;
5. esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea ai sensi dell'art.8 del presente statuto.

\*\*\*

## **Art. 12 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

\*\*\*

## **Art. 13 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- dalle iscrizioni e dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'Assemblea;

- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali.

- da iniziative promozionali

- da ogni altra risorsa economica prevista e contemplata dall'art.4 della L.383/2000.

Ogni altro mezzo purché non contrastante con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato quale finanziamento dell'Associazione al fine di appoggiare e sostenere le sue attività.

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'attività e le finalità dell'Associazione.

\*\*\*

## **Art. 14 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio preventivo così come quello consuntivo sono approvati dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono depositati presso la sede dell'Associazione, e nelle varie sezioni, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

\*\*\*

## **Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile dall'Assemblea Straordinaria con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la normativa vigente.

\*\*\*

#### **Art. 16 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea Straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

\*\*\*

#### **Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Pescara, 16 Ottobre 2007